



## APPELLATI

### nonché CONTRO

Controparte\_4 (C.F. P.IVA\_2 ,

Controparte\_5 (C.F. C.F.\_7 ),

CP\_6 (C.F. C.F.\_8 ),

### APPELLATI CONTUMACI

Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)

sulle seguenti conclusioni:

per Parte\_1

*‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione di parte avversa, così provvedere:*

*a) Dichiarare improponibili tutte le domande formulate, per essere la controversia devoluta ad arbitrato irrituale in forza di valida ed efficace clausola compromissoria prevista dall’art. 25, commi 2, 3, 4 e 5 del contratto d’appalto stipulato dalle parti in data 10.08.2022, per le viste e spiegate ragioni;*

*b) accogliere le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e quivi ribadite attraverso il motivo d’appello rassegnato nelle pagg. 31-35 del presente atto d’appello;*

*c) previa riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui quest’ultima ha erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto e l’accertamento del diritto dei signori CP\_2 e CP\_1 alla ripetizione di quanto versato in favore dell’odierna appellante a titolo di acconto accogliere la domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio attraverso le seguenti conclusioni così ritrascritte, ribadite e riproposte **“In via gradata e riconvenzionale:***

*- Accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso comminato dai committenti attori, nonché accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale degli attori e il conseguente danno patito dalla società appaltatrice Parte\_1 unipersonale per le viste e spiegate ragioni;*

*- Accertare e dichiarare che non vi era alcun inadempimento grave che potesse giustificare la comminata risoluzione, che deve ritenersi illegittima anche perché non preceduta da diffida ad adempiere ex art. 1453 c.c.*

- per l'effetto, Dichiarare il contratto d'appalto risolto per fatto e colpa degli attori, per le viste e spiegate ragioni;

- per l'effetto, Condannare gli attori al risarcimento, in favore della convenuta [...] Controparte\_7 del danno per perdita di utile sull'appalto, da quantificarsi nella somma di € 129.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., scomputando in ogni caso da detta somma l'importo di € 62.000,00 già incassato dalla convenuta e da trattenersi a titolo di acconto sul maggior danno e, quindi, per una differenza pari alla somma di € 67.000,00 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

- Condannare altresì gli attori all'integrale rimborso, in favore della convenuta, dei costi sostenuti dalla società appaltatrice Parte\_1 unipersonale per l'approntamento del cantiere, pari a complessivi € 1.728,18, per le viste e spiegate ragioni.”

In ogni caso accogliere l'appello con la formula meglio vista e ritenuta con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”

per Controparte\_1 Controparte\_2 , [...] CP\_3

‘Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello promosso da Parte\_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di narrativa, con integrale conferma della sentenza Tribunale di Varese n. 262/2025, nel caso anche con diversa motivazione.

Respingere in ogni caso la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, perché infondata in fatto e in diritto, nonché per mancanza di prova del presunto danno.

Con vittoria di spese e compensi per questo grado di giudizio, nonché con-danna di controparte anche ex art. 96 co. 1 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

In via istruttoria: ci si oppone alla riapertura dell'istruttoria richiesta d'appellante, per i motivi di narrativa.

Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede d'essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati nella seconda memoria istruttoria di primo grado”.

## Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

*Parte\_2* *Controparte\_2*, *Controparte\_3* convennero in giudizio innanzi al tribunale di Varese *Controparte\_8* *CP\_5* [...] *CP\_5* *CP\_6* e *Controparte\_4* chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto del 10 agosto 2022 ai sensi degli artt. 1453, 1455, 1456 c.c., e la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di €68.200,00 versato a titolo di acconto sul corrispettivo complessivo, nonché al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del loro inadempimento.

A sostegno delle proprie pretese, gli attori esposero che, essendo intenzionati ad eseguire opere di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio residenziale di cui erano comproprietari tramite la fruizione dei benefici fiscali legati alla normativa del c.d. superbonus, si erano rivolti all'impresa edile Campo Dei Fiori Tre s.r.l.s. il cui amministratore, *CP\_6* aveva garantito il possesso delle capacità economiche e dei requisiti prescritti per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, procedendo anche alla redazione del computo metrico delle opere. In seguito all'invio di una prima bozza contrattuale nella quale figurava, quale impresa appaltatrice, la *Controparte\_4* veniva coinvolto nelle trattative *CP\_5* [...] padre di *CP\_6* che, in data 10 agosto 2022, aveva inviato ai committenti un nuovo contratto di appalto, sottoscritto da *Persona\_1* [...] , amministratore di *Pt\_1* e dallo stesso *Controparte\_5*

Dando seguito a quanto contrattualmente previsto, i committenti corrisposero a *Pt\_1* l'importo di €68.200,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito.

Poiché tuttavia né l'impresa appaltatrice né i *CP\_5* nonostante i ripetuti solleciti, avevano consegnato la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico operativa e di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, indispensabili per accedere ai benefici fiscali previsti, i committenti, in data 8 ottobre 2022, avevano comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25.7 del contratto intimando la restituzione dell'acconto corrisposto.

Con autonoma comparsa, si costituirono in giudizio tutti i convenuti eccependo:

- l'improcedibilità della domanda, stante la clausola di devoluzione ad arbitrato irrituale delle controversie;
- il difetto di legittimazione passiva di *Controparte\_5* *CP\_6* [...] e *Controparte\_4* in relazione alla domanda di accertamento della risoluzione e di restituzione degli acconti;
- l'insussistenza dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice.

Quest'ultima domandò, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento degli attori, per aver impedito ingiustificatamente l'esecuzione del contratto d'appalto, nonché la loro condanna al risarcimento del danno.

Anche *Controparte\_5* formulò domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto e al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 262/2025, pubblicata in data 4.04.2025, il Tribunale di Varese così statui:

*“- dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra gli attori *Controparte\_2*, *Controparte\_1*, *Controparte\_3* e *Parte\_1* del 10.2.2022 per inadempimento della società appaltatrice;*

*- per l'effetto condanna *Parte\_1* alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto risolto e pertanto al pagamento nei confronti degli attori della somma di € 68200, oltre interessi al tasso legale dal 16.8.2022 sino al saldo;*

*- rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di *Controparte\_5*, *CP\_6* [...], e *Parte\_3**

*- rigetta le domande riconvenzionali proposte da *Parte\_1* e *Controparte\_5* nei confronti degli attori;*

*- condanna *Parte\_1* a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 786 per spese, € 14103 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta c.p.a. e 15 % per spese generali;*

*- dichiara l'integrale compensazione delle spese tra gli attori e *Controparte\_5*;*

*- condanna gli attori a rimborsare ai convenuti *CP\_6* e *Controparte\_9* le spese di lite, che si liquidano in € 9167,60 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;*

*- dichiara l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti quanto al procedimento cautelare introdotto in corso di causa con n. RG 820-1/23.”*

Quanto alle questioni preliminari, il primo giudice superò l'eccezione di improponibilità delle domande attoree stante la vessatorietà della clausola compromissoria, che qualificò come avente natura di arbitrato rituale, in quanto non oggetto di specifica approvazione per iscritto *ex art. 1341 c.c.*

Nel merito, il Tribunale, dopo avere rilevato che la risoluzione di diritto non si era verificata, stante l'invalidità della clausola risolutiva espressa il cui contenuto risultava essere estremamente generico, accertò che, in ogni caso, vi erano gli estremi per una pronuncia risolutoria ai sensi dell'art. 1453 c.c., stante il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice. Il mancato avvio dei lavori oggetto del contratto di appalto era riconducibile, secondo il primo giudice, alla condotta di *Pt\_1* che non aveva presentato la documentazione prescritta dalla legge

attestante la regolarità contributiva né aveva fornito prova di possedere i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, non avendo capitale sociale, risorse e struttura adeguate all'esecuzione dell'opera appaltata. Risolto il contratto, il Tribunale condannò **Pt\_1** alla restituzione dell'acconto versato mentre escluse qualsiasi profilo di responsabilità degli altri convenuti, non essendo parte del contratto di appalto. Rigettò infine le domande riconvenzionali proposte da **Controparte\_5** nei confronti dei committenti, non avendo riconosciuto alcun inadempimento loro imputabile.

\*

Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello **Pt\_1**.

Si sono costituiti in giudizio **Parte\_2** **Controparte\_2**, [...] **CP\_3** eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.

Dichiarata la contumacia di **Parte\_4** e **CP\_6** e **Controparte\_5** [...] fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11.02.2026.

## **I motivi di impugnazione**

L'impugnazione è articolata in quattro motivi.

**I. "erroneità dell'impugnata sentenza quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda in relazione alla clausola arbitrale"**

L'appellante lamenta l'erronea interpretazione della clausola compromissoria inserita all'art. 25 del contratto di appalto che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, disciplinerebbe un'ipotesi di arbitrato irrituale. Secondo l'appellante il tenore letterale della clausola deporrebbe inequivocamente per la natura irrituale dell'arbitrato con la conseguenza che la clausola compromissoria non avrebbe carattere vessatorio.

**II. "capo II, III IV. Sentenza illogica, contraddittoria, omessa valutazione di fatti decisivi?"**

L'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale in merito alla esistenza di condotte di inadempimento imputabili a **Pt\_1** e di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c.

Nella specie contesta la sussistenza degli inadempimenti rappresentando:

- di non essere stata messa nelle condizioni di fornire, prima dell'avvio dei lavori il cui inizio era previsto per il 10.10.22, la documentazione attestante la regolarità contributiva considerato che la risoluzione veniva intimata con comunicazione del 8.10.22;

- la pretestuosità delle contestazioni sollevate dai committenti in merito alla visura camerale, asseritamente scaduta, e alla situazione patrimoniale della società, non essendo tenuta ad avere un capitale sociale pari all'importo delle opere appaltate;
- di avere assunto nell'ambito del contratto di appalto in questione il ruolo di *general contractor*, con la conseguenza che non dovendo svolgere direttamente l'esecuzione degli interventi, la circostanza che non fosse dotata di dipendenti era del tutto irrilevante, dovendo le opere essere realizzate da imprese terze, come contrattualmente previsto.

**III.** *“quanto all’omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate dall’odierna appellante. Necessità di ammissione delle prove testimoniali non ammesse nel corso del primo grado di giudizio”.*

L'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali richieste e ritenute dal primo giudice irrilevanti con ordinanza del 4 settembre 2024.

Tali istanze istruttorie assumerebbero precipua rilevanza ai fini della decisione in quanto:

- i primi due capitoli di prova non ammessi avrebbero consentito di dimostrare che le fatture prodotte in atti corrispondono a rapporti contrattuali intrattenuti con i sub-fornitori coinvolti nell'attività oggetto dell'appalto;
- il terzo capitolo di prova rileverebbe sul terreno del corretto adempimento delle obbligazioni da parte di **Pt\_1** ;
- il quarto capitolo proverebbe non solo l'assenza di inadempimento di **Pt\_1** ma anche che il preteso mancato assolvimento degli obblighi contrattuali sia imputabile ai committenti.

**IV)** *“in ordine alla riproposizione della domanda riconvenzionale rigettata”.*

L'appellante si duole infine del rigetto della domanda riconvenzionale.

Al riguardo ripropone le medesime argomentazioni svolte in primo grado, ribadendo che l'inadempimento è in realtà imputabile ai committenti che non avrebbero consentito l'avvio dei lavori in cantiere e avrebbero esercitato, pertanto, un ingiustificato diritto di recesso dal contratto.

Chiede quindi che la controparte sia condannata al risarcimento del danno che viene quantificato, quanto al danno da lucro cessante, nella misura del 30% del prezzo contrattuale, quindi in €129.000,00 (€430.000,00 x 30%=€129.000), somma sulla quale l'appellante ritiene di essere legittimato a trattenere l'importo già versato di €62.000 oltre iva, con una differenza a suo favore di €67.000;

quanto ai costi inutilmente sostenuti, quantifica un danno complessivo di €1.728,18, a titolo di spese per l'approntamento del cantiere.

## La decisione

1. Non è fondata la richiesta di declaratoria in rito *ex art.* 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata. La tecnica di redazione del gravame risulta pienamente conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n. 27199 del 16.11.2017), poiché i motivi d'impugnazione si confrontano puntualmente con i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e consentono d'individuare con chiarezza le ragioni, in fatto ed in diritto, del dissenso rispetto alla motivazione del Tribunale, il loro rilievo nell'economia della decisione e le modifiche richieste alla statuizione impugnata.

2. Venendo all'esame del merito, il **primo motivo** non è fondato.

La clausola compromissoria di cui all'art. 25 del contratto d'appalto stipulato tra la società Pt\_1 1 e gli odierni appellati presenta una formulazione intrinsecamente ambigua e contraddittoria, poiché, pur facendo riferimento all'arbitrato irrituale, attribuisce alla decisione del collegio arbitrale natura di "*sentenza*". Tale riferimento non può essere degradato a mero errore lessicale, ma assume rilievo decisivo nell'interpretazione complessiva della pattuizione.

In via preliminare deve evidenziarsi come l'ampiezza della devoluzione delle controversie alla competenza del collegio arbitrale costituisca indice della natura rituale dell'arbitrato. Il contratto prevede infatti che "*ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto*" sia rimessa agli arbitri. Una devoluzione così estesa, idonea a ricomprendere tanto i profili genetici del rapporto quanto quelli funzionali ed esecutivi, presuppone logicamente una decisione dotata di efficacia equiparabile a quella della sentenza, risultando difficilmente compatibile con un mero arbitrato irrituale, inteso quale semplice negozio di accertamento.

Inoltre, come correttamente sottolinea il tribunale, secondo consolidata giurisprudenza, in presenza di una clausola compromissoria dal contenuto equivoco, come nel caso di specie stante la compresenza del termine "irrituale" e del termine "sentenza", l'arbitrato deve intendersi avente natura rituale (Cass. civ., sez. I, 7.4.2015, n. 6909)

In ogni caso, anche a voler qualificare la clausola compromissoria come istitutiva di un arbitrato irrituale, le conclusioni non sarebbero differenti da quelle raggiunte dal primo giudice, stante la natura vessatoria anche della

clausola di arbitrato irrituale (Cass. civ., sez. III, 10.4.2015, n. 7176; Cass. civ., sez. III, 8.5.2015, n. 9315; Cass. civ., sez. III, 22.6.2015, n. 12873). Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che la normativa di tutela del consumatore si applica anche alle clausole compromissorie istitutive di arbitrato irrituale, in quanto anch'esse comportano una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

**3. Non ha migliore destino il secondo motivo.**

La valutazione del Tribunale in ordine alla gravità dell'inadempimento risulta pienamente condivisibile poiché basata su una corretta comparazione della condotta tenuta da entrambe le parti contraenti.

Il tribunale ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rilevando che:

-la mancata trasmissione del DURC costituiva inadempimento di rilievo, stante la responsabilità solidale dei committenti ai sensi dell'art. 29 DLGS 276/2003;

-la società appaltatrice non mostrava di possedere una propria organizzazione di mezzi e dipendenti, oltre che un'adeguata capacità patrimoniale, per potere fare fronte, nei tempi preventivati, all'esecuzione di opere il cui valore era stato stimato in un importo superiore a euro 400.000,00, benché tale circostanza fosse essenziale per accedere ai benefici fiscali;

-nonostante l'imminente avvio dei lavori **Pt\_1** non aveva comunicato il nominativo dei lavoratori e delle imprese subappaltatrici né dimostrato il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

L'appellante dal canto suo ha evidenziato:

-che sino alla data della sottoscrizione del contratto, per tutto il corso delle trattative, nessuna contestazione era mai stata sollevata dai committenti;

-di avere replicato, alla sollecitazione dei committenti di ricevere il **CP\_10** con mail del 24.09.22, tramite il sig. **CP\_5** precisando che il **CP\_10** sarebbe stato trasmesso non prima dell'inizio dei lavori;

-che del tutto inaspettatamente, due giorni prima della data di inizio dei lavori, era stata comunicata la risoluzione del contratto;

-che in ogni caso la data del 10.10.22 non costituiva termine essenziale e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui il DURC non fosse stato per quella data disponibile, l'apertura del cantiere avrebbe potuto subire un lieve differimento senza che tale condotta potesse rilevare in termini di grave inadempimento;

-che le contestazioni in merito alla visura camerale scaduta erano da considerare "grossolane", come anche quelle relative alla consistenza del capitale sociale,

non essendo **Pt\_1** tenuta a dotarsi di un capitale corrispondente all'importo delle opere appaltate;

-che l'assenza di dipendenti da parte di **Pt\_1** era compatibile con il ruolo di General Contractor dalla stessa assunto e con la facoltà prevista contrattualmente di eseguire i lavori tramite imprese terze;

-che la polizza assicurativa risultava rilasciata per il massimale di euro 2.000.000,00.

Infine il tribunale non avrebbe considerato che la risoluzione era intervenuta in assenza di diffida e prima dell'inizio della esecuzione dell'appalto.

Partendo da tale ultimo rilievo, osserva la Core che il tribunale ha escluso che nel caso di specie vi fossero i presupposti per ritenere il contratto risolto di diritto, ritenendo di contro di potere pronunciare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Da ciò consegue che appare priva di pregio l'assenza di una diffida ad adempiere che, come noto, costituisce soltanto *“una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto. La parte adempiente, infatti, può direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza”* (Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 639** del 27/01/1996).

Né vale ad escludere l'ipotesi di un grave inadempimento la circostanza che la risoluzione è stata pronunciata per fatti avvenuti prima dell'avvio dei lavori.

**Pt\_1** era infatti tenuta ad assolvere una serie di obbligazioni di natura propedeutica all'avvio del cantiere e all'esecuzione delle opere.

L'art. 14 co. 2 del contratto prevedeva l'obbligo dell'appaltatore di trasmettere ai committenti, prima dell'avvio dei lavori, la copia della denuncia all'INPS e all'Inail del nuovo lavoro; il successivo co. 3 attribuiva ai committenti la facoltà di prendere visione, in qualunque momento, dei documenti attestanti il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore aveva dunque assunto uno specifico impegno in sede negoziale a documentare già prima dell'avvio dei lavori il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali.

La previsione negoziale appare coerente con gli adempimenti necessari per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla c.d. normativa Superbonus 110. Il DL 77/2021 ha previsto, specificamente per gli interventi ammessi al Superbonus 110, che la comunicazione inizio lavori avvenga mediante la

presentazione di una “CILAS” nella quale deve essere indicata, prima dell’avvio effettivo dei lavori, l’impresa o le imprese presenti in cantiere. Parallelamente deve essere verificato il DURC per tutte le imprese che intervengono nel cantiere prima dell’esecuzione del lavoro.

In diritto, ai fini della disciplina applicabile alla CILAS, si richiama altresì l’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il quale impone al committente la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori, comprensiva dell’obbligo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale verifica costituisce presupposto di legittimità dell’avvio del cantiere e si applica anche agli interventi assoggettati a [...]

#### Parte\_5

Alla luce di questa ricostruzione degli obblighi contrattuali e legali gravanti in capo alla impresa appaltatrice, non può che essere confermata la valutazione in termini di grave inadempimento della condotta di Pt\_1 .

Pt\_1 si definisce “general contractor” e non appaltatore, senza chiarire quali sarebbero le conseguenze in termini di esonero da responsabilità contrattuale nei confronti dei committenti.

Nel contratto intercorso Pt\_1 viene sempre definito appaltatore e tale è la qualifica rivestita, non evincendosi in alcun passaggio del testo negoziale, né nella corrispondenza precontrattuale, che Pt\_1 avesse assunto una funzione di mero coordinamento dell’attività di imprese terze.

In ogni caso è pacificamente l’appellante ad essere la controparte contrattuale dei committenti, con la conseguenza che sono in capo a Pt\_1 le correlate responsabilità di natura contrattuale. È Pt\_1 che risponde della corretta esecuzione dei lavori e, ancor prima, è Pt\_1 che si è assunta l’obbligo di garantire per sé e per le eventuali imprese subappaltatrici il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, nonché il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per poter procedere agli interventi di ristrutturazione. È dunque del tutto irrilevante, in linea di principio, che fosse stata concessa la facoltà di subappaltare i lavori, rimanendo in ogni caso responsabile Pt\_1 del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e legali.

Alla luce di tali considerazioni passando all’esame in fatto della controversia risulta che, alla data del 8.10.22, Pt\_1 , società indicata come appaltatrice, non possedeva i requisiti di idoneità tecnico professionale per dar corso ai

lavori, essendo priva di personale e di CP\_10 e neppure erano stati indicati gli estremi delle altre imprese che avrebbero dovuto operare in cantiere.

L'unico DURC fornito, quello della N.V. Srls, presentata da Pt\_1 come una delle subappaltatrici, è fatto incontestato che non risultava negli archivi telematici dell'INAIL.

Due giorni prima dell'inizio dei lavori, nonostante i committenti avessero già richiesto a settembre chiarimenti sollecitando l'inoltro della documentazione, non era ancora chiaro quali imprese dovessero operare in cantiere e se fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di ecobonus.

Né, come detto e come implicitamente ammesso dalla stessa appellante, risulta che ne fosse in possesso Pt\_1, benché figurasse contrattualmente come impresa appaltatrice dei lavori.

In tale quadro, la comunicazione dei committenti dell'8.10.2022, valevole quale contestazione di inadempimento, non può considerarsi prematura o arbitraria, in quanto l'appaltatrice avrebbe già dovuto trasmettere i DURC aggiornati al 30.09.22, come dalla stessa riconosciuto (cfr pag. 10 comparsa di costituzione e risposta in I grado) oltre che dei nominativi delle imprese coinvolte in cantiere, tutte indicazioni che neppure successivamente ha mai reso, circostanza che denota la completa incapacità e inidoneità di Pt\_1 a mantenere fede agli impegni assunti contrattualmente.

Non vale pertanto ad escludere la gravità degli addebiti contestati dai committenti la circostanza che la data del 10.10.22 indicata per l'inizio dei lavori non costituisse termine essenziale. L'appellante sostiene che al più sarebbe configurabile un inadempimento di modesta gravità in quanto *“se il CP\_10 non fosse stato disponibile a tale data, l'apertura del cantiere avrebbe potuto legittimamente subire un breve differimento”*. Non prova tuttavia, benché l'onere fosse a suo carico, che di lì a poco sarebbe stata nelle condizioni di colmare le gravi lacune e omissioni contestate, come dimostra il fatto che nelle comunicazioni (docc. 7 e 5 fasc. I grado appellante) inoltrate ai committenti, in replica alla risoluzione datata 8.10.22, Pt\_1 si limita a diffidare le controparti a proseguire nel rapporto contrattuale e a contestare l'esistenza di inadempimenti a suo carico, ma non fornisce prova di essere nelle condizioni di dare avvio ai lavori nel rispetto degli obblighi assunti contrattualmente.

In un clima di totale incertezza sulla possibile evoluzione del rapporto, considerato che i committenti avevano dal canto loro provveduto al pagamento a titolo di acconto di un importo complessivamente pari a € 68.200,00 e che la

verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese che operano in cantiere, anche subappaltatrici, è condizione di legittimità dell'avvio del cantiere ai sensi dell'art. 90 D.lgs. 81/2008, il giudizio del tribunale sulla gravità dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, come integrato dalla presente motivazione, deve essere confermato.

**4. Il terzo motivo** è altrettanto infondato.

Deve farsi applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale, nel caso in cui il giudice non ammetta le richieste istruttorie articolate dalla parte, questa ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (Cass. Sez. 2, 13/05/2025, n. 12791). Poiché anche dalla lettura della comparsa conclusionale e della memoria di replica non risulta che **Pt\_1** abbia comunque inteso insistere nell'ammissione delle istanze pretermesse, la censura deve essere respinta.

In ogni caso, il capitolo di prova n. 3 che, a dire dell'appellante, se ammesso avrebbe consentito a **Pt\_1** di dimostrare il proprio adempimento, è da ritenersi inammissibile in quanto genericamente formulato.

**5.** Le ulteriori questioni sono assorbite dal rigetto dei primi tre motivi di appello.

\*

**6.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc

## **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte\_1** avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 262/2025 pubblicata il 4.4.2025, così dispone:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite di questo grado che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte dell'11 febbraio 2026

La Consigliera est Francesca Vullo

La Presidente Irene Lupo